



# REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

## **N. 519 del Registro del 3 OTTOBRE 2025**

**OGGETTO:** Art.9 D. Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "GPDM Lecce" per lo svolgimento della gara podistica su strada denominata "10 miglia nel Parco tra Castro e Santa Cesarea Terme", che si svolgerà in data 5 Ottobre 2025.

### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**VISTO** il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 11 e 12;

**VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

**VISTA** la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

**VISTA** l'istanza acquisita agli atti con protocollo n.0534602/2025 del 02/10/2025, con la quale il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica GPDM Lecce, con sede legale a Lecce in Via Giovanni Miani n. 57, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una gara podistica su strada, denominata "10 Miglia nel Parco tra Castro e Santa Cesarea Terme", che si svolgerà in data 5 ottobre 2025, con la partecipazione di circa 500 atleti;

**PRESO ATTO** che la suddetta gara interesserà il territorio dei comuni di Castro, di Santa Cesarea Terme, di Ortelle e le strade provinciali SP 358 ( Km 1,4 direzione Castro), SP 259 ( direzione Santa Cesarea Terme), di pertinenza della Provincia di Lecce;

**VISTI** i nulla osta/autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso di seguito indicati: comune di Castro, comune di Santa Cesarea Terme e Comune di Ortelle;

**VISTA** la copia della certificazione di affiliazione dell'associazione GPDM alla Federazione italiana di atletica leggera al n. LE636 con validità fino al 31/12/2025, acquisita agli atti;



## REGIONE PUGLIA

**VISTA** la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, contestualmente all'istanza di autorizzazione, con la quale si attesta che la competizione è regolarmente assicurata per la responsabilità civile verso terzi e per eventuali danni causati alle strade e alle relative attrezzature, ai sensi della normativa vigente (art. 9 comma 6, del D. Lgs. n. 285/1992 – C.d.S. ) con la polizza assicurativa allegata;

**VISTA** la copia della polizza di assicurazione della responsabilità civile verso terzi n. 1/2727/119/208087969 stipulata dall'associazione sportiva GPDM Lecce con "UNIPOL ASSICURAZIONI", con validità per il periodo dal 04/10/2025 al 06/10/2025;

**VISTO** l'elenco analitico e la planimetria del percorso;

**RITENUTA** l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

### AUTORIZZA

l'associazione sportiva dilettantistica GPDM Lecce allo svolgimento della gara podistica su strada denominata " 10 Miglia nel Parco tra Castro e Santa Cesarea Terme" programmata per il giorno 5 ottobre 2025, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le condizioni dettate dagli Enti/Organismi interessati con le note citate in premessa, che qui si intendono richiamate, nonché le seguenti prescrizioni:

- per l'intera durata della manifestazione deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno 3 ambulanze con medico a bordo al seguito della gara;
- devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada", segnalando l'inizio e la fine della carovana dei partecipanti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA" e "FINE GARA";
- deve essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere garantito, ai sensi dell'art.9 comma 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992, il servizio di scorta da parte degli organi di polizia municipale, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione, ai sensi dell'art.9 commi 6-bis e 6-ter del D. Lgs. n. 285/1992;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali.

Gli organizzatori della manifestazione podistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione



## REGIONE PUGLIA

agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai partecipanti alla gara;

- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo per una lunghezza proporzionata al numero dei partecipanti alla gara.

È fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinata puntualmente la situazione precedente.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dalla Prefettura di Lecce, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Castro, di Santa Cesarea Terme e di Ortelle e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

***d'ordine del Presidente***  
**Il Vicepresidente**  
**avv. Raffaele Piemontese**